

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.

N. 122/C DEL 07-07-2022

Codice Istruttore:

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPARAZIONE E RESTAURO DELLE TORRI DI MONTE LUCIO, MONTE ZANE E MONTE VETRO - I° STRALCIO. REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di luglio, il Responsabile del SETTORE S.U.A.

VISTI:

- l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio dell'Unione n. 5 del 01/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;
- Consiglio dell'Unione n.6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- Giunta dell'Unione n. 6 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022-2024 e Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi;

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;

VISTI

- l'art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 04.01.2020 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative dell'Unione Colline Matildiche" con il quale il/la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 3° Settore;

PRESO ATTO dell'istruttoria del presente atto

CONSIDERATO che l'art. 4 della convenzione per il trasferimento all' "Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di appalti di lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di Vezzano sul Crostolo dispone che:

"La Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;"

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE, Ing. Davide Giovannini del Comune di Quattro Castella (RE, con la propria determinazione a contrattare n. 45/C del 28.03.2022, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di messa in sicurezza, riparazione e restauro delle torri di Monte Lucio, Monte Zane e Monte Vetro – I° stralcio, trasmettendo la documentazione tecnica di gara;
- L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 D.Lgs.50/2016;

DATO atto che, a fronte di quanto sopra esposto, la Stazione unica appaltante dell'Unione Colline Matildiche con determinazione n. 080/C del 12.05.2022, ha proceduto ad indire la predetta procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi (CIG: 9232968639), approvando altresì la relativa documentazione di gara e fissando infine il termine ultimo per le offerte nel giorno 27.06.2022, con data di esperimento della prima seduta di gara per il 28.06.2022, come da ultimo prorogato al 09.07.2022;

VISTA la nota in atti del progettista Ing. Paolo Delmonte del 29.06.2022, il quale, in qualità di capogruppo del Raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito (Delmonte Parisoli Ingegneri Associati, e Studio Arch. Emilia Lampanti), a fronte della circostanza che il mercato ha registrato un'esponenziale crescita dei prezzi delle materie prime unitamente ad un'enorme difficoltà all'approvvigionamento dei componenti necessari all'allestimento dei ponteggi in ragione della domanda collegata ai noti provvedimenti legislativi di Bonus Facciate e di Superbonus 110%, da cui consegue che i prezzi del computo metrico estimativo di progetto, elaborato nell'estate 2021 sulla base del Prezziario Regionale Opere Pubbliche del 2021, non sono più adeguati, anche per le condizioni disagiate del cantiere, rende attualmente non interessante l'acquisizione del lavoro da parte delle imprese;

CONSTATATO pertanto:

- a) l'andamento incontrollato del mercato relativamente al costo dei materiali e dell'energia;
- b) la limitata possibilità del ricorso al meccanismo di "compensazione prezzi" nei limiti di legge;
- c) l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera "a" (clausola di revisione prezzi), al fine di disciplinare le misure da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla variazione di stima economica della base d'asta, non trova attualmente garanzie di copertura finanziaria sufficiente rispetto al quadro economico dell'opera approvato;

RILEVATO che con DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE N. 103/C DEL 30-06-2022 trasmessa in data 06/07/2022 si procedeva alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinque della legge 7/08/1990 n. 241 s.m.i della propria determinazione n. 045/C del 28.03.2022, con la quale si è adottato preventiva determinazione a contrarre per la stipulazione del contratto, investendo formalmente la Stazione unica appaltante dell'Unione Colline Matildiche della procedura di gara, da esperirsi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. e con ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del decreto predetto, per l'appalto dei lavori di che trattasi;

RICHIAMATO l'art. 21 quinque della legge n. 241/90 s.m.i., secondo cui per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;

ATTESO che il potere di revoca in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti mutamenti dello stato dei fatti che rendano inopportuna o sconsigliabile, o come nel caso di specie, addirittura impossibile la prosecuzione dell'espletamento della gara, a causa dei rincari dei prezzi, con la dovuta garanzia di copertura finanziaria dell'intera opera;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, la revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinque della legge 7/08/1990 n. 241 s.m.i. degli atti di gara, non comporta l'obbligo di indennizzo e risarcitorio nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e che pertanto con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, per giurisprudenza consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i legittimi presupposti;

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla revoca della procedura di gara in argomento al fine di procedere alla rideterminazione dell'importo posto a base di gara, precisando tali determinazioni comportano anche la revoca della procedura anche sul portale Sater di Intercenter

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte non è ancora scaduto e che pertanto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato

VISTA la L. 136/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti tutt'ora vigenti;

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020

VISTO il D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 21 quinque della L. 241/90

RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA

1. DI REVOCARE in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa, il Lotto 1 della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei lavori di messa in sicurezza, riparazione e restauro delle torri di Monte Lucio, Monte Zane e Monte Vetro – I° stralcio
2. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
3. di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, <https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/>
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL 3[^] SETTORE
Dott.ssa Rita Casotti

Quattro Castella, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Filippi Roberta